

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 APRILE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente BRAMBILLA

### INDICE

#### Disegni di legge in sede deliberante

(379) **RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale**

(259) **GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale**  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2  
NAPOLI (CCD), relatore alla Commissione . 2

(1432) **MATTEJA ed altri: Norme correttiva e di interpretazione autentica della legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle zone alluvionate**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni con il seguente titolo:

*Norme correttive del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22)*

PRESIDENTE ..... Pag. 3, 4 7 e passim  
MATTEJA (Misto), relatore alla Commissione ..... 3, 4, 6  
MORANDO (Progr. Feder.) ..... 8  
RONCHI (Progr. Verdi-La Rete) ..... 8  
TESTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ..... 5, 6

*I lavori hanno inizio alle ore 15,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(379) RONCHI ed altri: *Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale***

**(259) GIOVANELLI ed altri: *Disciplina della valutazione di impatto ambientale***  
(Discussione congiunta e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale», d'iniziativa dei senatori Ronchi, Abramonte, Campo, Cangelosi, Carella, De Notaris, Di Maio, Falqui, Lubrano Di Ricco, Manconi, Mancuso, Pieroni, Rocchi e Carcarino, e «Disciplina della valutazione di impatto ambientale» d'iniziativa dei senatori Giovanelli, Scivoletto, Bruno Ganeri, Donise, Parola, Sica e Staniscia.

Comunico che il Presidente del Senato ha riassegnato in sede deliberante alla 13<sup>a</sup> Commissione i disegni di leggi nn. 259 e 379.

Propongo che la Commissione dia per acquisito l'iter già svolto in sede referente, prendendo a base della successiva discussione il testo del disegno di legge n. 379-A, già licenziato per l'Assemblea il 9 febbraio 1995.

Propongo altresì che, conseguentemente, si diano per acquisite la relazione e la discussione generale già svolte in sede referente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

**NAPOLI, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, come i colleghi sanno, noi non eravamo d'accordo che questi due provvedimenti venissero discussi in sede deliberante; tuttavia, la Conferenza dei Capi-gruppo ha deciso, stante l'intasamento dei lavori del Senato, di esprimere avviso favorevole alla riassegnazione - da parte del Presidente del Senato - di tutta una serie di disegni di legge in Commissione.

Personalmente, resto convinto che sarebbe stato opportuno che di un provvedimento così importante si discutesse in Aula, ma dal momento che la volontà dei Gruppi, espressa attraverso i loro Presidenti (compreso il mio) è stata di diverso avviso, mi atterro ovviamente a quanto deciso in quella sede.

Poichè in occasione della precedente discussione, da parte di alcuni colleghi, erano stati elaborati degli emendamenti da presentare in Aula, al fine di dar loro modo di poterli riproporre, propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 del 2 maggio 1995.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(1432) **MATTEJA ed altri: Norma correttiva e di interpretazione autentica della legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente la ricostruzione delle zone alluvionate**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni con il seguente titolo: *Norme correttive del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22*)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1432.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta di ieri. Ricordo che è stata svolta la discussione generale ed è stata effettuata la replica del relatore.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: «a favore dei soggetti di cui all'articolo 1» si interpretano come: «a favore dei soggetti ubicati nelle zone di cui all'articolo 1».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo col seguente:*

#### «Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: «a favore dei soggetti di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3».

1.1

MATTEJA, MORANDO, RONCHI

**MATTEJA, relatore alla Commissione.** Si tratta di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, che va ad incidere sul primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 691 del 1994, in quanto propone di sostituire le parole: «a favore dei soggetti di cui all'articolo 1» con le altre: «a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3».

**TESTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo si rimette alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, do lettura del parere della 1ª Commissione permanente sul testo al nostro esame e su tutti gli emendamenti ad esso presentati.

Il parere recita:

«La Commissione, esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a

condizione che siano approvati gli emendamenti 1.1 e 2.1, che assicurano una migliore formulazione normativa».

Metto ai voti l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal senatore Matteja e da altri senatori.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 691 del 1994 sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3».

2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, è aggiunto il seguente comma:

«8. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2.

1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis sono aggiunte in fine le seguenti parole "e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3".

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili".

3. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 9 commi 1 e 3 è differito al 30 aprile 1995».

2.1

MATTEJA, MORANDO, RONCHI

MATTEJA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intendo modificare l'emendamento 2.1 da me presentato assieme ai colleghi Morando e Ronchi, nel senso di sopprimere il comma 3 dell'emendamento stesso, in modo da evitare la necessità del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Naturalmente la nostra proposta emendativa rimane interamente sostitutiva dell'articolo 2.

TESTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'emendamento 2.1 nel nuovo testo come riformulato dal relatore:

*Sostituire l'articolo col seguente:*

**«Art. 2.**

1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

"1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis sono aggiunte in fine le seguenti parole: 'e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3'".

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili".

2.1

MATTEJA, MORANDO, RONCHI

Metto ai voti l'emendamento 2.1 (nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal senatore Matteja e da altri senatori.

**È approvato.**

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo 2:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto agli articoli 2, comma 1, 5 comma 1-ter e 9 comma 1 è prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Il Magistrato per il Po, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale, sentite le regioni e gli enti locali competenti e le regioni, per i tratti di corsi d'acqua di competenza regionale, sentito il Magistrato per il Po, provvedono a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano".

3. Il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fino al 31 dicembre 1995, i materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per

ripristinare l'officiosità, sono posti in vendita mediante procedura concorsuale per il Po. Il Magistrato per il Po, con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, per i materiali rimossi, individua e dispone delle rispettive aree di deposito, a chiunque ne appartenga la proprietà, previa adozione delle misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. Limitatamente ai materiali litoidi da rimuovere, l'estrazione e l'eventuale stoccaggio sono a carico dell'aggiudicatario dell'esito della procedura concorsuale suddetta. Gli introiti derivanti dall'alienazione dei materiali rimossi o da rimuovere affluiscono all'entrata dello Stato, per essere riassegnati ad un capitolo di nuova istituzione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede, successivamente, con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per l'attuazione del programma di cui al comma 2 e per far fronte agli eventuali costi della rimozione dei materiali suddetti".

2. I programmi straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1 del presente articolo, devono essere predisposti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.1

MATTEJA, MORANDO

MATTEJA, *relatore alla Commissione*. Anche questo emendamento deve essere riformulato per evitare il ricorso al parere della Commissione bilancio. Propongo allora di sopprimere il punto 1 del primo comma e di sostituire le parole: «mediante procedura concorsuale per il Po» con le altre: «mediante procedure di gara, riservate ad imprese autorizzate ai sensi della normativa vigente, individuate dal Magistrato per il Po». Ugualmente deve essere modificata la parte finale dello stesso punto 3 del primo comma, che così dovrebbe recitare: «Gli introiti dall'alienazione dei materiali rimossi o da rimuovere affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo».

TESTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 2.0.1:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

“1. Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. Il Magistrato per il Po, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale, sentite le regioni e gli enti locali competenti e le regioni,

per i tratti di corsi d'acqua di competenza regionale, sentito il Magistrato per il Po, provvedono a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano".

2. Il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fino al 31 dicembre 1995, i materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinare l'officiosità, sono posti in vendita mediante procedure di gara, riservate ad imprese autorizzate ai sensi della normativa vigente, individuate dal Magistrato per il Po. Il Magistrato per il Po, con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, per i materiali rimossi, individua e dispone delle rispettive aree del deposito, a chiunque ne appartenga la proprietà, previa adozione delle misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. Limitatamente ai materiali litoidi da rimuovere, l'estrazione e l'eventuale stoccaggio sono a carico dell'aggiudicatario dell'esito della procedura concorsuale suddetta. Gli introiti dall'alienazione dei materiali rimossi o da rimuovere affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo".

2. I programmi straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1 del presente articolo, devono essere predisposti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.1

MATTEJA, MORANDO

Passiamo alla votazione.

RONCHI. Dichiaro di votare contro l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo) a meno che non si decida di eliminare le parole: «individuate dal Magistrato per il Po». Ritengo infatti che questa sia una procedura anomala e - benchè apprezzi la proposta del relatore tendente a limitare temporalmente questa situazione al 31 dicembre 1995 - penso comunque che si snaturi la figura del Magistrato per il Po, dal momento che si tratta di escavazioni riguardanti l'intero bacino del Po che comportano affari per diverse decine e forse centinaia di miliardi.

Si tratta di una procedura assolutamente in contrasto con la normativa comunitaria che regola gli appalti, mentre in questo modo si esorbita dalle funzioni proprie del Magistrato per il Po attribuendogli il compito di individuare le imprese che dovranno partecipare alle gare.

MORANDO. Voteremo a favore di questo emendamento, per quanto ho già avuto modo di spiegare in passato - e credo sia bene ripeterlo ora in sede di dichiarazione di voto - come personalmente non sia convinto che le procedure di gara stabilite dalla normativa fino ad oggi in

vigore (decreti nn. 646 e 691 del 1994) siano inapplicabili o tali da impedire l'intervento sull'alveo dei fiumi interessati per l'asportazione dei materiali resasi necessaria a seguito dell'alluvione. Sono invece convinto che si sarebbe potuto operare anche attraverso la procedura d'asta.

Prendo tuttavia atto che gli organismi tecnici hanno suggerito questa diversa soluzione, pur rimanendo valide le posizioni che abbiamo assunto in passato. Sulla base della limitazione temporale introdotta per le procedure indicate dall'emendamento al nostro esame, cioè il 31 dicembre 1995, ritengo si possa esprimere voto favorevole all'emendamento stesso.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), presentato dai senatori Matteja e Morando.

**È approvato.**

In relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo del disegno di legge dovrà essere così modificato: «Norme correttive del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.  
Passiamo alla votazione finale.

**RONCHI.** Dichiaro di astenermi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

Propongo alla Commissione di dare mandato al relatore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 16.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE